

Approfondimenti

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| A chi si rivolge | | |
| Imprese | Professionisti | Persone Fisiche |
| Non sono interessate | Non sono interessati | Tutte le persone fisiche |

Abstract

La legge di Bilancio 2022 ha modificato, riducendoli da cinque a quattro, gli scaglioni Irpef e le relative aliquote, rimodulando anche le detrazioni di cui all'articolo 13 del Dpr 917/1986 riconosciute in presenza di determinati redditi

Commento

La legge di Bilancio 2022, legge 234/2021, con i commi da 2 a 8 ha modificato le aliquote Irpef di cui all'articolo 11 del Dpr 917/1986 e rivisitato le detrazioni previste dall'articolo 12, sempre del Dpr 917/1986, spettanti per familiari a carico. Con la circolare 4/E del 18 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha commentato tali novità.

Ricordando che, sempre sul tema delle detrazioni, la legge di Bilancio 2022 è anche intervenuta sul DI 3/2020, che reca norme finalizzate alla riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, rivedendo il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e abrogando l'ulteriore detrazione introdotta sempre dal medesimo decreto, sul fronte delle aliquote Irpef, la legge di Bilancio 2022 modifica il primo comma dell'articolo 11 del Dpr 917/1986, al fine di introdurre i nuovi scaglioni Irpef che passano da cinque a quattro:

- fino a 15.000 euro: 23%
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- oltre 50.000 euro: 43%

| Scaglioni 2022 | Aliquote 2022 | Imposta dovuta |
|------------------------------|---------------|---|
| Fino a euro 15.000 | 23 per cento | 3.450 euro |
| Da euro 15.001 a euro 28.000 | 25 per cento | 3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro |
| Da euro 28.001 a euro 50.000 | 35 per cento | 6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro |
| Oltre euro 50.000 | 43 per cento | 14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro |

Viene modificata la detrazione di cui all'articolo 13, primo comma, del Dpr 917/1986 che spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno più dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, con alcune esclusioni (si veda tabella di seguito riportata), detrazione che va rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Le detrazioni sono le seguenti:

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, disponendo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

| Redditi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 1, del Dpr 917/1986 | |
|--|---|
| Articolo 49, comma 1, Dpr 917/1986 | Redditi di lavoro dipendente |
| Articolo 50, comma 1, lettera a), Dpr 917/1986 | Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca |
| Articolo 50, comma 1, lettera b), Dpr 917/1986 | Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato |
| Articolo 50, comma 1, lettera c), Dpr 917/1986 | Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante |

| | |
|---|--|
| <p>Articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Dpr 917/1986</p> | <p>Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente</p> |
| <p>Articolo 50, comma 1, lettera b), Dpr 917/1986</p> | <p>Remunerazioni dei sacerdoti</p> |
| <p>Articolo 50, comma 1, lettera h-bis), Dpr 917/1986</p> | <p>Prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs 124/1993, comunque erogate</p> |
| <p>Articolo 50, comma 1, lettera l), Dpr 917/1986</p> | <p>Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative</p> |

Attraverso il nuovo comma 1.1 dell'articolo 13 del Dpr 917/1986 viene stabilito un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro e inferiori a 35.000. L'agenzia delle Entrate a tal proposito chiarisce, con la circolare 4/E in commento, che tale importo deve essere inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022, in presenza dei requisiti reddituali sopra indicati, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno. Afferma, quindi, l'Agenzia che il sostituto d'imposta riconosce la detrazione di euro 65 fino dal primo periodo di paga del 2022 fermo restando che, alla fine dell'anno, oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare

la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione complessiva erogata nel periodo d'imposta.

Viene ricordato, inoltre, che per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19, mentre vanno comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita come, per esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Anche sul fronte delle detrazioni spettanti in presenza di redditi di pensione, di cui al terzo comma dell'articolo 13 del Dpr 917/1986, esse vengono rimodulate come segue:

- 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis, inserito sempre dalla legge di Bilancio 2022, viene disposto un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi superiori a 25.000 euro e inferiori a 29.000 euro che va corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022. Anche in questo caso, come già si è detto per l'aumento della detrazione di 65 euro, il sostituto di imposta riconosce l'ulteriore detrazione di euro 50 fin dal primo periodo di paga del 2022 e a fine anno, oppure al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve essere ricalcolata la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d'imposta.

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

| | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| A chi si rivolge | | |
| Imprese | Professionisti | Persone Fisiche |
| Non sono interessate | Tutti i professionisti | Tutte le persone fisiche |

Abstract

Con la circolare 4/E del 18 febbraio 2022 l'agenzia delle Entrate ha commentato le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 in merito all'Irpef

Commento

Il quinto comma dell'articolo 13 del Dpr 917/1986 stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più determinati redditi di cui agli articoli 50, 53, 66 e 67 del medesimo Dpr 917/1986 (si veda tabella di seguito riportata) spetta una detrazione dall'imposta lorda che non è cumulabile con quelle di cui già si è

detto sopra, pari alle misure di seguito riportate:

- 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

| Redditi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 5, del Dpr 917/1986 | |
|--|---|
| Articolo 50, comma 1, lettera e), Dpr 917/1986 | Compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 |
| Articolo 50, comma 1, lettera f), Dpr 917/1986 | Indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato |

| | |
|---|---|
| <p>Articolo 50, comma 1, lettera g), Dpr 917/1986</p> | <p>Indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica</p> |
| <p>Articolo 50, comma 1, lettera h), Dpr 917/1986</p> | <p>Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione</p> |
| <p>Articolo 50, comma 1, lettera i), Dpr 917/1986</p> | <p>Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44</p> |
| <p>Articolo 53, Dpr 917/1986</p> | <p>Redditi di lavoro autonomo</p> |
| <p>Articolo 66, Dpr 917/1986</p> | <p>Redditi delle imprese minori</p> |

| | |
|--|--|
| Articolo 67, comma 1, lettera i), Dpr 917/1986 | Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente |
| Articolo 67, comma 1, lettera l), Dpr 917/1986 | Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere |

A differenza delle detrazioni previste per i lavoratori dipendenti e per quelli titolari di reddito di pensione (si veda sopra), le detrazioni di cui si è appena detto non devono essere ragguagliate al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, esse spettano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 13, sempre del Dpr 917/1986, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Si ricorda che

Le nuove aliquote Irpef si utilizzano a partire dai redditi prodotti nel 2022

La rimodulazione delle detrazioni riguarda anche quelle riconosciute in presenza di redditi da lavoro autonomo

Nuova Irpef: la circolare 4/E/2022 – I punti salienti

| | |
|--|--|
| La normativa | La legge di Bilancio 2022, legge 234/2021, con i commi da 2 a 8 ha modificato le aliquote Irpef di cui all'articolo 11 del Dpr 917/1986 e rivisitato le detrazioni previste dall'articolo 12, sempre del Dpr 917/1986, spettanti per familiari a carico |
| I nuovi scaglioni Irpef | Sul fronte delle aliquote Irpef, la legge di Bilancio 2022 modifica il primo comma dell'articolo 11 del Dpr 917/1986, al fine di introdurre i nuovi scaglioni Irpef di seguito indicati che passano da cinque a quattro: <ul style="list-style-type: none"> - fino a 15.000 euro: 23% - oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25% - oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35% - oltre 50.000 euro: 43% |
| La detrazione in presenza di redditi di lavoro autonomo | La legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sul quinto comma dell'articolo 13 del Dpr 917/1986, in base al quale se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più determinati redditi di cui agli articoli 50, 53, 66 e 67 del medesimo Dpr 917/1986 spetta una detrazione dall'imposta lorda, detrazione rimodulata dalla stessa legge di Bilancio |
| A cura di Michele Brusaterra | |